



La mancata installazione dell'ascensore all'interno di un edificio pubblico che non consente alla persona con disabilità di raggiungere in modo autonomo e dignitoso l'accesso agli uffici, **integra una discriminazione ai sensi della l.n. 67/06** ?

✓ **Sì.** Come affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 3691 del 15 ottobre 2019 - 13 febbraio 2020, **l'accessibilità è divenuta una qualità essenziale** perfino "degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici" e, pertanto, l'impossibilità per la persona con disabilità di accedere in modo autonomo, sicuro e dignitoso in un luogo, in uno spazio o in un edificio pubblico costituisce una discriminazione ai sensi della l.n. 67/06 a prescindere "da ogni volontà o intenzione discriminatoria del soggetto agente" determinando anche il diritto al risarcimento del danno subito.

Per approfondire l'ordinanza e consultare il commento dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione, è possibile cliccare **qui** ←